

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Lavori Pubblici - Opere Pubbliche - Attuazione, Espropriazione

Il Coordinatore

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0406064 del 11/05/2009 ore 12,05

Dest.: Settore provinciale del genio Civile -

Ariano Irpino

Fascicolo: 2009.XLVV/1.68

Settore provinciale del genio Civile - Ariano Irpino



ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROV. DI SALERNO

PERIT INDUSTRIALE

N.

1105

del

11.5.09

Ai Settori del Genio Civile di:

ARIANO IRPINO

AVELLINO

BENEVENTO

CASERTA

NAPOLI

SALERNO

Al Settore Geologico Regionale

e p.c. All'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici

Agli Ordini e Collegi Professionali presenti sul territorio regionale:

- Ingegnerin
- Architettin
- Geologin
- Dottori Agronomi
- Geometrin
- Periti Industrialin
- Periti Agrarin

Oggetto: Imposta di bollo per le "pratiche sismiche".

Parere n° 954-62246 del 08/05/09 reso dall'Agenzia delle Entrate.

Direttiva per il coordinamento delle attività di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile.

Con nota prot. 1046361 del 15/12/08 e successiva notanprot. 160154 del 24/02/09 lo scrivente, facendo proprie le richieste pervenute da alcuni Ordini Professionali, ha inoltrato formale istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, chiedendo conferme per la "relazione a struttura ultimata" di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/01 (art. 6 L. 1086/71) nei debbano considerare, nei fini dell'imposta di bollo, anche gli atti che vanno adressa obbligatoriamente allegati.

Posto, infatti, che la "relazione a struttura ultimata" è soggetta (in tutti gli esemplari da produrre) all'imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/72, in quanto compresa nella declaratoria dell'art. 2 della tariffa allegata allo stesso decreto, e che essa va prodotta allegando obbligatoriamente gli atti indicati nel citato art. 65 del D.P.R. 380/01 (art. 6 L. 1086/71), è stato chiesto se fosse corretto sottoporre a un differenziato regime fiscale tali allegati, pur essendo questi ultimi da considerare parte integrante della relazione stessa.

Con il parere n° 954-62246 del 08/05/09, richiamato in oggetto, l'Agenzia delle Entrate, esaminando la normativa vigente e richiamando, in particolare, la recente Risoluzione n° 74/E del 23/03/09, ha chiarito che la "relazione a struttura ultimata" è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine e che gli allegati «... sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 1 euro (già euro 0,52) per ogni foglio o esemplare.»

Per effetto di ciò, nella trattazione delle "pratiche sismiche" di competenza vorranno codesti Settori Provinciali del Genio Civile attenersi alle seguenti indicazioni.

I. Deposito di ATTI PROGETTUALI - escluso le integrazioni -

(primo deposito di progetti esecutivi, primo deposito di sopraelevazioni, deposito di varianti, deposito in sanatoria anche con opere a farsi)

L'utente è tenuto al rispetto dell'imposta di bollo apponendo **una marca sulla domanda di deposito presentata** e consegnandone **un'altra all'Ufficio**, che provvederà ad apporla sull'attestazione di avvenuto deposito da rendere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 9/83.

Si rammenta che, a norma del D.M. 24 maggio 2005, l'importo delle marche da bollo in questione è fissato in € 14,62.

II. Deposito di INTEGRAZIONI

(integrazioni presentate spontaneamente o richieste dall'Ufficio - sia a seguito di istruttoria nel procedimento di deposito, sia a seguito di controlli sulla progettazione o sulla realizzazione

N.B.: si rammenta che sono considerate integrazioni sia le integrazioni meramente documentali, sia quelle che consistono in elaborati di cui era carente la domanda di deposito del progetto presentata originariamente; in tal caso le opere da realizzare restano del tutto invariate per tipologia e quantità)

In tali casi **il bollo non è dovuto**, in quanto con la presentazione dell'integrazione non si configura una nuova istanza di deposito, ma vengono trasmessi atti (documentali o progettuali) che completano un'istanza di deposito già presente in Ufficio.

**III. Deposito di: RELAZIONI A STRUTTURA ULTIMATA - CERTIFICATI DI COLLAUDO
CERTIFICATI DI IDONEITÀ STATICA O SISMICA**


Le marche da bollo dovranno essere apposte, per ognuna delle copie presentate, nella misura di **una marca ogni 4 facciate** (o ogni 100 righe di pagina formato A4), esclusi gli allegati e l'eventuale nota di trasmissione all'Ufficio.


Per quanto riguarda gli allegati, in particolare, l'interessato procederà a sottoporli ad imposta di bollo, nella misura attualmente fissata in 1 euro per ogni esemplare o per ogni foglio costituito da 4 facciate (per gli atti di cui all'art.28 della tariffa allegata al D.P.R. 642/72 - *tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori, ...*) esclusivamente in caso d'uso, ovvero se risulta necessario presentarli per la registrazione all'Ufficio del Registro (attualmente: Agenzia delle Entrate).

Si invitano i destinatari della presente direttiva a darne la massima diffusione agli interessati.

In allegato: Parere dell'Agenzia delle Entrate prot. n° 954-62246 del 08/05/09.

S.C.


- Italo Giulino -




Roma, 8 MAG. 2009

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Settore Fiscalità indiretta e procedure

Ufficio Registro e altri tributi

REGIONE CAMPANIA

del 11/05/2009 ore 08,30

Prot. 2009. 0403605

MIT. AGENZIA DELL'ENTRATE

Fascicolo: 2009.XLVV/11.71

Settore provinciale del genio Civile - Ariano Irpino



LAVORI PUBBLICI

Pervenuta in data
IL FUNZIONARIO8 MAG. 2009
A: Settore del Genio CivileGIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA - LAV. PUBBLICI -
OP. PUBBL.
VIA DE GASPERI, 28
80100 NAPOLI (NA)Direzione Regionale della Campania
Via Diaz n. 11
Napoli

Prot. n. 954-62246/2009

OGGETTO: Interpello 954-72/2009-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Codice Fiscale 80011990639 Partita IVA 03516070632
Istanza presentata il 17/12/2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Giunta Regionale della Campania fa presente che tra le competenze degli Uffici Regionali del Genio Civile, rientrano gli adempimenti connessi, tra l'altro, al deposito di relazioni a strutture ultimate (articolo 65, comma 6, DPR 06/06/01 n. 380).

In particolare, l'istante evidenzia che le relazioni a strutture ultimate comprensive di certificazioni e documenti allegati che ne costituiscono parte integrante, sono soggette all'imposta di bollo, e gli importi che ne conseguono rappresentano un costo di notevole rilevanza.

Premesso quanto sopra l'Ente interpellante, anche in considerazione di richieste...." formulate" da parte di ordini professionali, chiede di verificare la possibilità di apporre il fido solo sulla relazione a strutture ultimate e considerare le documentazioni come unico allegato alla stessa" da esentare dal fido ovvero da valutare con importi ridotti."

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'ente interpellante ritiene che sono soggette all'imposta di fido nella misura di euro 14,62 per ogni foglio oltre alle relazioni a strutture ultimate, anche le certificazioni e documenti allegati in quanto parte integrante delle stesse.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il DPR 6 giugno 2001 n. 380, recante " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", all'articolo 65, comma 6 stabilisce che "A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 -".

L'articolo 2 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di fido fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio per le "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti".

Tenuto conto del quadro normativo sopra rappresentato si ritiene che le relazioni a strutture ultimate possano qualificarsi come scritture private contenenti dichiarazioni"

unilaterali, soggette pertanto all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio ai sensi dell'articolo 2 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972.

E' opportuno precisare che l'imposta di bollo dovuta per le relazioni a strutture ultimate deve essere corrisposta sia per la copia che resta agli atti dell'Ufficio del Genio Civile, sia in relazione alla copia destinata ad essere restituita all'istante, munita dell'attestazione di avvenuto deposito.

Per quanto riguarda gli atti e documenti allegati alle relazioni a strutture ultimate, si ritiene che gli stessi rientrino nel disposto dell'articolo 28 della stessa tariffa recante l'indicazione degli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso. Detto articolo prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 0,52 per ogni foglio o esemplare relativamente a *"Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori ..."*.

Al riguardo si rappresenta che la misura di euro 0,52 deve intendersi elevata ad 1 euro ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DPR n. 642 del 1972, come modificato dall'articolo 1, comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In breve, detti atti e documenti sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 1 euro (già euro 0,52) per ogni foglio o esemplare. Tale orientamento è stato ribadito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione del 23 marzo 2009, n. 74/E concernente il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, degli elaborati tecnici che siano allegati o che costituiscano parte integrante della concessione edilizia.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 642 del 1972 si verifica il caso d'uso *"... quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione"*.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla
Direzione Regionale della Campania, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vincenzo Busa